



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e in particolare l'articolo 39, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'articolo 7, concernente l'autonomia organizzativa della Presidenza;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare gli articoli 6, 6 *ter* e 35;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, e in particolare l'articolo 3, rubricato "Semplificazione e flessibilità del turn over", il quale stabilisce, al comma 1, che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, e che tale facoltà è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 365, lettera b), che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, per la definizione, tra l'altro, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, emanato in attuazione della delega di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, concernente il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto 8 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, con il quale sono state emanate, ai sensi dell'articolo 6 *ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 301, lettera g), che autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche mediante avvio di procedure concorsuali, di personale dirigenziale di livello non generale e di personale non dirigenziale di categoria A, nel limite di spesa di euro 641.581 per l'anno



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2019 e di euro 7.698.967 annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse del fondo di cui al citato articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 della suddetta legge n. 56 del 2019, rubricato "*Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione*", il quale, ai commi 1 e 2, stabilisce, tra l'altro, che le amministrazioni dello Stato possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e che, al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le stesse amministrazioni predispongono il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6 *ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, qualità dei servizi pubblici, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, contrattualistica pubblica, controllo di gestione e attività ispettiva, contabilità pubblica e gestione finanziaria;

VISTO l'articolo 60 *quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ha assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri le risorse umane e finanze necessarie al funzionamento del Nucleo della Concretezza, istituito ai sensi dell'art. 60 *bis* del medesimo decreto;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante "*Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica*" che, all'articolo 1, istituisce il "Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale e che, all'articolo 2, autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri ad assumere delle unità di personale per lo svolgimento delle funzioni in materia di digitalizzazione;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", ed, in particolare, l'articolo 261, che autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, unità di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico, da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile, di cui all'articolo 9-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO il piano del fabbisogno di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2020-2022, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020;

RITENUTO di dovere aggiornare le previsioni del piano triennale del fabbisogno di personale, al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione, anche in considerazione dell'elevato numero di cessazioni avvenute nell'ultimo biennio e previste per i prossimi anni, nonché per ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalla normativa vigente;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Articolo 1

1. E' adottato il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2021 - 2023, che costituisce parte integrante del presente decreto, al fine di programmare e definire il fabbisogno di risorse umane della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle facoltà assunzionali.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi per il controllo

Roma, 18 NOV 2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
RISORSE UMANE E PERSONALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
E NEGOZIALI AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 4506/2021
DATA 23.11.2021
IL REVISORE
F. Micali

IL DIRETTORE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
E NEGOZIALI AMMINISTRATIVO-CONTABILE
16 NOV 2021
2922